

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Visto il testo unificato “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità” sulle proposte di legge n. 20/21 “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità” e n. 67/21 “Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli”;

Udito il relatore Marinelli;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Renzo Marinelli

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Testo unificato “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità” sulle proposte di legge regionale n. 20/2021 e n. 67/2021

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) <u>Oneri inderogabili</u> (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) | <input type="checkbox"/> |
| b) <u>Fattori legislativi</u> (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) <u>Spese per adeguamento al fabbisogno</u> (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) | <input type="checkbox"/> |

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <u>Spesa una tantum</u> (o occasionale) | <input type="checkbox"/> |
| <u>Spesa a carattere continuativo</u> (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011) | |
| - Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime | <input type="checkbox"/> |
| - Non obbligatoria | |
| • con indicazione dell'onere a regime | <input type="checkbox"/> |
| • con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u>Spesa a carattere pluriennale</u> (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) | <input type="checkbox"/> |

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2025/2027							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2025	2026	2027	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2025	2026	2027	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Oggetto			Assenza								
2	Obiettivi			Assenza								
3	Programmazione			Invarianza								
4	Organizzazione			Invarianza								
5	Associazionismo familiare			Invarianza								
6	Consulta regionale per la famiglia			Invarianza								
7	Alleanze territoriali per la famiglia			Invarianza								
8	Valutazione di impatto familiare - VIF			Invarianza								
9	Giornata e Conferenza regionale della famiglia	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
10	Interventi a sostegno della natalità	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
11	Percorso nascita			Invarianza								
12	Assistenza ai genitori dei nuovi nati			Invarianza								
13	Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro			Invarianza								
14	Voucher di cura	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
15	Fattore famiglia			Invarianza								
16	Sportelli per la famiglia	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
17	Centri per la famiglia			Invarianza								

18	Imprese amiche della famiglia	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
19	Adozioni e affido	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
20	Interventi a favore delle famiglie monoparentali	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
21	Interventi a favore delle famiglie numerose	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
22	Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
23	Modalità di concessione dei contributi			Invarianza								
24	Tutela della biogenitorialità			Invarianza								
25	Assistenza e mediazione familiare in fase separativa	12	05		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 31	----	Spesa continuativa autorizzata con leggi di bilancio				
26	Protocolli d'intesa			Invarianza								
27	Clausola valutativa			Invarianza								
28	Disposizioni transitorie e finali			Assenza								
29	Abrogazioni			Assenza								
30	Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità			Assenza								
31	Disposizioni finanziarie	12	05		400.000,00	250.000,00	0,00					
Totale					400.000,00	250.000,00	0,00	-	-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

In sede di prima applicazione, la quantificazione della spesa è stata commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall'Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c).

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2025/2027					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (LR _____ - capitolo _____)						
	- tabella E (capitolo 2120510074 "INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA NATALITA' e DELLA GENITORIALITA'")	400.000,00	250.000,00	0,00			
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
totale copertura:		400.000,00	250.000,00	0,00	-	-	-

4) Modalità di attuazione

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
Programma	05 (Interventi per famiglie)
CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo di nuova istituzione "Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità"

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

A livello organizzativo, gli adempimenti previsti in capo alla Giunta regionale possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Inoltre, relativamente agli articoli 6, 8 e 17, gli adempimenti previsti in capo alla Giunta regionale o al Consiglio regionale sono gli stessi già previsti dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Testo unificato

“Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità”

Sulle proposte di legge n. 20/2021 “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità” e n. 67/2021 “Misure a sostegno della famiglia, della genitorialità e dei nuclei familiari con figli”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La presente proposta di legge contiene disposizioni che promuovono e sostengono interventi che interessano le politiche familiari, in conformità con le disposizioni, indicazioni, orientamenti e principi che discendono dall'ordinamento comunitario e internazionale.</p> <p>A tale riguardo vengono in evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Dichiarazione Universale dei diritti umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948: l'articolo 16, paragrafo 3, statuisce che “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.”;- i Patti internazionali sui diritti civili e politici adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: l'articolo 23 recita “1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.”;- la Carta Sociale europea riveduta il 3 maggio 1996 a Strasburgo: l'articolo 16 rubricato “Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica” stabilisce che “Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.”;- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): l'articolo 151 prevede che “L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.”.
Analisi della compatibilità	<p>La presente proposta di legge contiene disposizioni che promuovono e sostengono interventi che interessano le politiche familiari calati nella dimensione territoriale, in conformità con le disposizioni nazionali.</p> <p>Il Piano nazionale per la famiglia approvato il 10 agosto 2022 costituisce il</p>

<p>dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>documento strategico che definisce le priorità, gli obiettivi e le azioni da mettere in campo per attuare le politiche familiari. Il Piano si inserisce nella cornice della legge 7 aprile 2022, n. 32 (c.d. Family Act) la quale contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.</p> <p>Il Piano nazionale per la famiglia si struttura in quattro macro aree:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) adulti in crescita: le azioni riguardano la transizione alla vita adulta e più in particolare il sostegno all'autonomia giovanile nella realizzazione del proprio progetto di vita gettando le basi per la costituzione di nuove famiglie; b) generatività e genitorialità: le azioni riguardano la fase generativa delle famiglie attraverso una prospettiva di welfare che garantisca adeguati sostegni e tutele ai nuovi genitori in un orizzonte di stabilità e coesione nelle future dinamiche familiari e di riduzione delle disuguaglianze tra le famiglie; c) dinamiche familiari: le azioni riguardano il supporto alla stabilità della relazione e alla gestione dei conflitti, nonché l'offerta di condizioni per l'armonizzazione della dimensione familiare e quella lavorativa e una più equa condivisione dei carichi di cura; d) intergenerazionalità: le azioni sono volte a superare l'approccio meramente assistenzialista in favore di una visione dell'anzianità e promuovere un approccio attivo e partecipativo nella famiglia e nella comunità, promuovendo interventi per l'invecchiamento attivo e una positiva interazione tra le generazioni. <p>La proposta di legge interviene mediante interventi e misure che realizzano una politica di welfare, nell'ambito del sostegno sociale, in modo trasversale, nell'esercizio della competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e sociale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>L'intervento normativo si pone in armonia con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 4, comma 5, a mente del quale la Regione riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine la Regione adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) e della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>

**Verifica
dell'esistenza di
proposte normative
in materia analoga
all'esame del
Consiglio regionale e
relativo iter**

Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Testo unificato “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità” sulla proposta di legge n. 20/2021 (Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità) e sulla proposta di legge n. 67/2021 (Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli)

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 *(Oggetto)*

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire l'oggetto della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Obiettivi)*

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette ad elencare gli obiettivi da perseguire, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II Programmazione

Art. 3 *(Programmazione)*

Le disposizioni contenute in tale articolo, che prevede l'adozione del programma triennale degli interventi, da parte della Giunta regionale, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4 *(Organizzazione)*

Le disposizioni contenute in tale articolo, che dispone l'istituzione, da parte della Giunta regionale, della Cabina di regia per le politiche familiari, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO III Sussidiarietà, partecipazione e solidarietà

Art. 5 *(Associazionismo familiare)*

Le disposizioni contenute in tale articolo, diretto a valorizzare gli enti e le associazioni iscritte all'elenco regionale, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro

individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 6

(Consulta regionale per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che disciplina la costituzione della Consulta regionale per la famiglia e ne definisce la composizione e le funzioni, sono ad invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, in particolare, non ci sono variazioni poiché gli stessi erano già previsti dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), che viene abrogata.

Per quanto riguarda, poi, il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziati nel bilancio di previsione 2025/2027 per la legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027).

Art. 7

(Alleanze territoriali per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che definiscono le modalità di costituzione e le attività delle alleanze territoriali, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 8

(Valutazione di impatto familiare - VIF)

Le disposizioni dei commi 1 e 2 di tale articolo, che prevedono la definizione, da parte del Consiglio, dell'iter per l'acquisizione della valutazione di impatto familiare effettuata dalla Consulta per la famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati al Consiglio, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Anche le disposizioni del comma 3, che stabiliscono la promozione, da parte della Regione, di intese per l'adozione dei sistemi di valutazione dell'impatto familiare dei propri atti, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9

(Giornata e Conferenza regionale della famiglia)

Le disposizioni del comma 1 di tale articolo, che istituiscono la Giornata della famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati al Consiglio, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità, da parte della Regione, di promuovere la Conferenza regionale della famiglia, l'eventuale spese corrente va contenuta nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

CAPO IV **Sostegno alla natalità**

Art. 10

(Interventi a sostegno della natalità)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, interventi a sostegno della natalità, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 11

(Percorso nascita)

Le disposizioni di tale articolo, che elencano le prestazioni del percorso nascita, sono ad invarianza finanziaria, in quanto le medesime hanno carattere ricognitivo e non innovativo.

Si tratta, infatti, di attività che i soggetti competenti (Regione ed enti del Servizio sanitario regionale) già svolgono sulla base della normativa vigente.

CAPO V **Sostegno alla genitorialità**

Art. 12

(Assistenza ai genitori dei nuovi nati)

Le disposizioni di tale articolo, che impegnano la Regione a promuovere attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 13

(Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'individuazione, da parte della Giunta, di forme di premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14

(Voucher di cura)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare voucher di cura destinati all'assunzione di assistenti familiari, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 15
(Fattore famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'istituzione del fattore famiglia e la definizione, da parte della Giunta regionale, degli ambiti di applicazione, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 16
(Sportelli per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità di attivare sportelli per la famiglia, da parte degli ATS e dei Comuni, in collaborazione con i consultori familiari, comportano, nel caso di sostegno della Regione, eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Relativamente agli altri soggetti le attività sono già svolte sulla base della normativa vigente.

Art. 17
(Centri per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, relative ai Centri per la famiglia, sono ad invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, gli stessi sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Per il sostegno ai Centri da parte della Regione si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato, nel bilancio di previsione 2025/2027, per la legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 22/2024.

Art. 18
(Imprese amiche della famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, il sostegno per le imprese che implementino servizi strutturati di welfare e family friendly destinati ai propri dipendenti, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 19
(Adozioni e affido)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi alle associazioni che svolgono attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

CAPO VI

Sostegno alle famiglie fragili

Art. 20

(Interventi a favore delle famiglie monoparentali)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in condizioni di difficoltà economica, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 21

(Interventi a favore delle famiglie numerose)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi a favore delle famiglie numerose, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 22

(Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi in favore delle famiglie in difficoltà economiche e delle famiglie numerose, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 23

(Modalità di concessione dei contributi)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la definizione, da parte della Giunta, dell'entità del contributo, dei requisiti e delle modalità di accesso per gli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 22, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO VII

Tutela della bigenitorialità

Art. 24

(Tutela della bigenitorialità)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la promozione, da parte della Giunta regionale, della tutela della bigenitorialità mediante protocolli di intesa, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri

finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 25

(Assistenza e mediazione familiare in fase separativa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, il potenziamento delle funzioni di assistenza e mediazione familiare presso i consultori familiari, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 26

(Protocolli d'intesa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la promozione, da parte della Giunta, di protocolli di intesa tra gli enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

(Clausola valutativa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la trasmissione, da parte della Giunta regionale, di una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limitano a fissare il termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere agli adempimenti di sua competenza.

Art. 29

(Abrogazioni)

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto stabiliscono l'abrogazione della legge regionale 30/1998 e della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà).

Art. 30

(Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità)

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto disciplinano esclusivamente la composizione e l'utilizzo del Fondo da parte della Giunta regionale.

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di euro 650.000,00 a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione 2025/2027.

Il dettaglio contabile è il seguente:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento competenza 2025	Stanziamiento competenza 2026
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti)	Capitolo di nuova istituzione	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00

Successivamente all'approvazione della legge, la Giunta regionale provvederà ad istituire il capitolo di spesa con contestuale assegnazione della numerazione.

In sede di prima applicazione, la quantificazione della spesa è stata commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale, tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall'Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c).

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere si evidenzia che la classificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a fattori legislativi mentre, per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli oneri finanziari, si tratta di spesa a carattere continuativo non obbligatoria, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

Il comma 2 disciplina la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2025/2027.

Il dettaglio contabile è il seguente:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2025	Riduzione stanziamento competenza 2026
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti)	2120510074	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA NATALITA' e DELLA GENITORIALITA'	400.000,00	250.000,00

Il comma 3 riduce l'autorizzazione di spesa nella Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)".

Il comma 4 rimanda l'autorizzazione prevista al comma 1, per gli anni successivi al triennio, alle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito, la sintesi degli effetti finanziari:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 20/2021 - P.d.L. 67/2021 - testo unificato "Interveti a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità"

SPESA AUTORIZZATA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027							COPERTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027											
MISSIONE	PROG. AMM.	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2025	2026	2027	MISSIONE	PROG. AMM.	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamto competenza disponibile 2025	Riduzione stanziamento competenza 2025	Stanziamto competenza disponibile 2026	Riduzione stanziamento competenza 2026	Stanziamto competenza disponibile 2027	Riduzione stanziamento competenza 2027
12	05	1	Capitolo nuova istituzione	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00		12	05	1	2120510074	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMGLIA DELLA NATALITA' e DELLA GENTORIALITA'	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00		

(dati contabili al 26 marzo 2025)